

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 549/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 693 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Klaudio XHIKA, e della società A.S.D. ATLETICO SPARANISE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Klaudio XHIKA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Sparanise, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al trentaduesimo minuto del primo tempo della gara A.S.D. Atletico Sparanise – A.S.D. Real Spartacus del 21 dicembre 2025 valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, colpito con due pugni il calciatore della società A.S.D. Real Spartacus che indossava la maglia n. 6;

A.S.D. ATLETICO SPARANISE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Klaudio Xhika all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Klaudio XHIKA,
 - Società A.S.D. ATLETICO SPARANISE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Parente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Klaudio XHIKA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO SPARANISE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina